

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
“TOGO ROSATI”

REGOLAMENTO AZIENDALE
PRIVACY

Sommario

ARTICOLO 1 - Principi e finalità	3
ARTICOLO 2 - Dati personali	3
ARTICOLO 3 - Trattamento dei dati personali	3
ARTICOLO 4 - Criteri per l'esecuzione del trattamento dei dati personali.....	4
ARTICOLO 5 - Comunicazione dei dati	5
ARTICOLO 6 - Consenso al trattamento dei dati.....	5
ARTICOLO 7 - Titolare del trattamento dei dati personali.....	5
ARTICOLO 8 - Responsabili del trattamento dei dati personali.....	6
ARTICOLO 9 - Incaricati del trattamento dei dati personali	6
ARTICOLO 10 – Trattamento di dati affidati all'esterno	7
ARTICOLO 11 - Responsabile della protezione dei dati (DPO).....	7
ARTICOLO 11 bis - Referente aziendale privacy	7
ARTICOLO 12 - Informativa all'interessato.....	8
ARTICOLO 13 - Diritti dell'interessato	8
ARTICOLO 14 - Il registro dei trattamenti	9
ARTICOLO 15 - Diritto di accesso alla documentazione	10
ARTICOLO 16 - Norme transitorie e finali	10

ARTICOLO 1 - Principi e finalità

Il presente regolamento contiene disposizioni attuative del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 nell'ambito delle strutture dell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati", con lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Istituto medesimo.

L'istituto adotta idonee e preventive misure di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

L'istituto adotta altresì le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt. dal 15 al 22 compreso del GDPR.

ARTICOLO 2 - Dati personali

Il dato personale (art. 4 del GDPR) è qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile (interessato), anche indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Le categorie particolari di dati personali (i c.d. dati sensibili) sono quei dati (art. 9 del GDPR) idonei a rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi ad indentificare in modo univoco una persona fisica, e qualsiasi dato personale idoneo a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona.

Il c.d. dato giudiziario (art. 10 del GDPR) è quel dato idoneo a rivelare dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, ovvero quelli che possano rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

ARTICOLO 3 - Trattamento dei dati personali

Con l'espressione "Trattamento" (art. 4 del GDPR) deve intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento

o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, anche se non registrati in una banca dati.

Qualunque trattamento di dati personali da parte dell'Istituto è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, al fine di adempiere a compiti ad esso attribuiti da leggi e regolamenti.

È possibile effettuare trattamenti relativi a dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, fermo restando l'esercizio di funzioni istituzionali.

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è invece consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, invero consenso volontario ed esplicito eseguito dall'interessato.

Nei casi in cui una disposizione specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e/o giudiziari e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in relazione ai tipi di dati e di operazioni identificabili e resi pubblici con atto di natura regolamentare.

ARTICOLO 4 - Criteri per l'esecuzione del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati è effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e sulla base dei principi previsti dall'art.5 del GDPR:

- liceità (come previsto dall'art. 6 del GDPR), correttezza, e trasparenza;
- limitazione delle finalità;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza;
- responsabilizzazione.

Nei trattamenti dei dati personali è autorizzata solo l'esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

Il Responsabile interno (o incaricato) ha il compito di compiere tutto quanto si renderà necessario ai fini di assicurare il rispetto e la corretta applicazione, da parte dell'Istituto, degli obblighi, disposizioni e principi di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016) e del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, ove applicabili.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al settore di competenza.

Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile. A tale scopo si rimanda al documento "Istruzioni Operative Responsabile Interno del Trattamento" in revisione corrente che qui si richiama integralmente pubblicato nella sezione Privacy della intranet aziendale.

I dati che, a seguito di verifiche, risultassero eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, non potranno essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene.

I criteri qui esposti devono essere rispettati dall'incaricato sia che lavori in presenza presso le Sedi dell'Istituto sia che lavori in modalità agile.

ARTICOLO 5 - Comunicazione dei dati

La comunicazione di dati personali da parte dell'Istituto ad altri soggetti pubblici è ammessa solo quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata a patto che non sia stata adottata dall'Autorità diversa determinazione.

La comunicazione da parte dell'Istituto di dati personali a privati e la relativa diffusione sono ammesse unicamente quando siano previste da una norma di legge o di regolamento.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

ARTICOLO 6 - Consenso al trattamento dei dati

L'Istituto tratta anche categorie particolari di dati personali ai sensi di quanto disposto di cui all'art. 9 GDPR. Nei casi in cui è necessario acquisire il consenso dell'interessato si procede come indicato all'art. 7 GDPR, invero come da regolamentazione interna dell'Istituto in *compliance* GDPR.

ARTICOLO 7 - Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento è l'Istituto, legalmente rappresentato dal Direttore Generale.

Il Titolare è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente a quanto previsto dal GDPR. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Il Titolare si avvale operativamente del Responsabile della protezione dei dati coadiuvato da un Gruppo di Lavoro Interno addetto alla gestione della privacy che provvede nei casi previsti dalla normativa vigente a:

1. assolvere l'obbligo di effettuare le dovute notifiche al Garante, ove ne ricorrano i presupposti, sulla base anche delle richieste fatte dai Responsabili del Trattamento dei dati della struttura specifica;
2. richiedere, ove necessario, le autorizzazioni ad effettuare le dovute comunicazioni o la comunicazione dei dati, anche su espressa richiesta scritta da parte dei Responsabili del Trattamento delle singole strutture aziendali;
3. coadiuvare il Titolare nell'aggiornamento del "Registro dei trattamenti" sulla base delle informazioni comunicate dai Responsabili del trattamento delle singole strutture aziendali;
4. fornire ai Responsabili e agli incaricati il necessario supporto tecnico, giuridico, se richiesto, per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la salvaguardia della loro integrità e sicurezza;
5. verificare periodicamente l'osservanza dell'attività svolta dai Responsabili e dagli incaricati rispetto alle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati.

ARTICOLO 8 - Responsabili del trattamento dei dati personali

I Responsabili del Trattamento dei dati personali (art. 28 del GDPR) compiono tutto quanto si rende necessario ai fini delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali; in particolare hanno il dovere di osservare e fare osservare le precauzioni individuate in tema di sicurezza dei dati personali in ambito Aziendale.

Ciascun Responsabile del trattamento viene nominato con provvedimento scritto dal Titolare del trattamento; a sua volta il Responsabile individua gli incaricati del trattamento.

I compiti dei Responsabili sono quelli previsti nelle Istruzioni operative pubblicate nella sezione Privacy della intranet aziendale.

I Responsabili del trattamento sono individuati fra i soggetti che per esperienza capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia del trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

ARTICOLO 9 - Incaricati del trattamento dei dati personali

Gli incaricati sono identificati in tutti coloro che sono autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento di dati personali così come esplicito all'art. 29 GDPR. Essi hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria alle finalità del trattamento.

Gli incaricati possono essere identificati all'interno del registro dei trattamenti pubblicato nella sezione Privacy della intranet aziendale.

Gli incaricati devono eseguire i trattamenti secondo le disposizioni e le istruzioni fornite dal Titolare e dal Responsabile del trattamento pubblicate anche esse nella sezione Privacy della intranet aziendale.

ARTICOLO 10 – Trattamento di dati affidati all'esterno

Agli enti, agli organismi, agli altri soggetti pubblici e privati esterni all'Istituto, ai quali siano stati affidati attività o servizi, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento dei dati personali, viene attribuita la qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art.28 GDPR con specifico atto di nomina da parte del Titolare del trattamento.

ARTICOLO 11 - Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Ai sensi dell'art. 37 del GDPR il titolare del trattamento designa il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che secondo l'art.39 del GDPR ha i seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e/o al Referente aziendale Privacy in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché del presente regolamento, nonché sensibilizzare e formare, in collaborazione con il Referente aziendale Privacy, il personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art.35 del GDPR;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

ARTICOLO 11 bis - Referente aziendale privacy

Il Direttore Generale individua e nomina con provvedimento scritto come Referente aziendale privacy il Gruppo di lavoro Privacy e identifica nel gruppo un Coordinatore che supporta la direzione e il DPO nei propri compiti sulla scorta delle istanze interne ed esterne che hanno attinenza con la protezione dei dati personali, nonché fornisce assistenza ed informazioni ai Responsabili del trattamento e ai dipendenti su questioni attinenti alla protezione dei dati personali. Ha altresì il compito di standardizzare le procedure legate alla gestione dei dati personali nell'ambito della gestione dei

progetti di ricerca. Ha il ruolo di raccogliere tutte le istanze relative alla protezione dei dati personali così da veicolarle nel modo corretto, laddove necessario, al DPO.

Collabora altresì con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e con il Responsabile per la transizione al digitale (RTD).

Nell'esercizio delle competenze di cui sopra, deve essere garantito al Referente l'apporto di tutte le articolazioni organizzative dell'Istituto.

ARTICOLO 12 - Informativa all'interessato

L'informativa è elemento propedeutico al trattamento dei dati in quanto garantisce l'evidenza e la trasparenza delle attività di trattamento che vengono poste in essere.

L'informativa è sempre dovuta a prescindere dall'obbligo di acquisizione del consenso.

Essa deve contenere gli elementi tassativamente indicati dagli artt. 13 e 14 GDPR e più specificatamente:

- le finalità e le modalità con le quali vengono trattati i dati;
- l'obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo successivo;
- gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 13 - Diritti dell'interessato

Secondo quanto disposto dagli artt. dal 15 al 22 compresi e 77 GDPR, l'interessato ha diritto di ottenere a cura del Titolare o del Responsabile:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
- 2) l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali trattati.
 - b) delle finalità e della modalità del trattamento;

- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o portati a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

3) di fare richiesta:

- a) di aggiornamento, rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, integrazione dei dati,
- b) di cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati;
- c) di attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4) L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legati al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo di raccolta. Nel caso in cui intenda presentare ricorso per fatti inerenti al trattamento dei propri dati personali, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Titolare o al Responsabile del Trattamento.

5) L'interessato, nell'esercizio dei diritti sopra riportati, può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o associazioni.

ARTICOLO 14 - Il registro dei trattamenti

L'Istituto predispone e tiene aggiornato il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità (pubblicato nella sezione Privacy della intranet aziendale). Il registro è redatto a cura dei Responsabili del trattamento, con la collaborazione del Referente aziendale Privacy e del DPO; esso dovrà essere aggiornato in forma periodica o qualora intervengano attivazioni o cessazioni di trattamenti in essere. È aggiornato altresì sulla base delle analisi dei rischi che incombono sui trattamenti, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento, delle misure in essere e dei criteri e delle modalità di ripristino della disponibilità dei dati ai fini della corretta valutazione dell'adozione delle misure di sicurezza.

Il registro, come presupposto necessario per adempiere agli obblighi di legge, contiene le rilevazioni dei trattamenti dei dati suddivisi per tipologie e differenziati per le strutture organizzative così come individuate nell'ultimo regolamento per l'ordinamento interno dei servizi.

ARTICOLO 15 - Diritto di accesso alla documentazione

La richiesta di accesso ai documenti detenuti dall'Istituto che ricomprendano dati personali, dovrà seguire quanto prescritto dal regolamento aziendale vigente adottato in materia, pubblicato nel portale Amministrazione Trasparente.

ARTICOLO 16 - Norme transitorie e finali

Per tutto ciò che non viene espressamente indicato nel presente regolamento, si applica la normativa comunitaria e nazionale in tema dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni ed i pareri dell'Autorità Garante se pertinenti all'attività dell'Istituto.